

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1638)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1974

Provvedimenti per l'incremento della produzione
di carne bovina ed ovina

ONOREVOLI SENATORI. — Sono anni ormai che l'attività zootecnica si pone con sempre maggiore evidenza all'attenzione generale, per il progressivo alterarsi dei connessi equilibri economici ed il crescente deterioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione.

Il fenomeno, invero, non ha investito soltanto la zootecnia italiana, ma, per molti aspetti, in parte differenziati ed in parte analoghi, si è ripetuto a livello mondiale; è certo tuttavia che i fattori negativi di ordine internazionale hanno manifestato una maggiore virulenza nella struttura del nostro Paese, sia per le peculiarità degli allevamenti italiani dovute all'ambiente, sia per il con-

comitante affiorare di problemi congiunturali.

Di certo, comunque, per il sommarsi di vicende internazionali e di problemi interni, l'attività zootecnica italiana si è venuta a trovare in una situazione di estrema gravità, i cui effetti si ripercuotono sull'intera economia nazionale, coinvolgendo direttamente i settori della produzione, della bilancia dei pagamenti, dei consumi.

Nel quadro delle cause di siffatta situazione due sono le principali componenti di ordine mondiale che hanno inizialmente favorito l'insorgere dello stato di crisi: da una parte, la drastica impennata dei prezzi dei cereali, della soia e dei mangimi in genere;

dall'altra, l'emergere di un crescente squilibrio tra domanda ed offerta, dovuto soprattutto all'incremento dei consumi, particolarmente spinto nei paesi in via di sviluppo ed in quelli ad economia sviluppata ma con bassi consumi *pro capite*, ed in secondo luogo alle difficoltà per i principali paesi produttori di sviluppare in misura adeguata, anche perchè fondata su tecniche altamente estensive, la propria produzione carnea.

Sul piano interno, alcuni fattori, anche se legati a vicende di carattere eccezionale e per ciò stesso transitorie, rappresentano il fulcro su cui ha fatto leva l'ulteriore spinta verso il preoccupante livello di crisi della nostra zootecnia: le anomalie createsi a seguito della fluttuazione della lira, che hanno reso difettoso il funzionamento dei congegni comunitari ed hanno avuto effetti determinanti, favorendo le importazioni, sulla diminuzione dei prezzi di mercato all'ingrosso dei bovini; il blocco dei prezzi che ha colpito in maniera diretta i prodotti agricoli e non quelli che per l'agricoltura rappresentano elementi di costo.

La risultante di quelle vicende, remote, generali e contingenti che siano, è una situazione della zootecnia italiana che si compendia in pochi, ma significativi elementi. Di fronte a un fabbisogno di carne bovina (calcolato in rapporto ad un consumo annuo medio *pro capite* di 25 chilogrammi) pari a 13.500.000 quintali circa, la produzione dei nostri allevamenti ha fornito (nel 1972) un quantitativo di 7.786.000 quintali, con un disavanzo che, in termini assoluti, è di oltre cinque milioni e settecentomila quintali; siamo cioè tributari all'estero per oltre il 43 per cento delle nostre esigenze alimentari di carne bovina.

E la gravità della situazione, se è già nelle cifre, assume toni drammatici ove si consideri che esse colgono un solo momento della vicenda, mentre in termini dinamici ed in una proiezione abbastanza ravvicinata, nella quale si tenga conto della continua diminuzione del numero dei capi allevati e della progressiva riduzione del numero delle stalle, quelle cifre possono significare il collasso di una componente essenziale della no-

stra agricoltura e implicare danni irreparabili per l'intera economia nazionale.

Una situazione del genere determina la necessità di adottare soluzioni adeguate e tempestive che, in un coordinato contesto di misure ed interventi anche di carattere eccezionale, consentano, da una parte, di arrestare la progressione del fenomeno e di promuovere, dall'altra, una netta e immediata inversione di tendenza che, in tempi ravvicinati, punti alla completa stabilità del settore.

Avuto riguardo alle caratterizzazioni del problema, la realizzazione degli anzidetti obiettivi va ricercata in urgenti provvedimenti di carattere straordinario per l'incremento della produzione di carne bovina, capaci di promuovere con misure adeguate, uno sforzo coordinato di tutte le categorie interessate, per modo da bloccare la recessione produttiva, e di avviare, nel contempo, un rapido processo di ripresa.

Nel rispetto delle competenze demandate alle Regioni dalla Costituzione, vanno pertanto emanate fondamentali disposizioni di indirizzo e di principio oltre quelle di carattere finanziario.

Gli interventi per l'incremento della produzione di carne bovina, delineati nel presente disegno di legge, muovono da due fondamentali, oggettive considerazioni.

La prima attiene al fatto che ogni tipo di intervento che si proietti sul piano strutturale, qualunque possa essere lo sforzo organizzativo e finanziario, richiede tempi di attuazione sensibilmente lunghi, o, comunque, non rapportati all'urgenza di risolvere i problemi. Ciò significa che per raggiungere risultati immediati o, per lo meno vicini, si rende necessaria la ricerca di soluzioni tra loro combinate, che incidano sollecitamente sul numero dei capi allevati e sulla quantità di carne prodotta.

In relazione a questo aspetto, non si può pretendere di risolvere immediatamente tutti i numerosi problemi del settore, essendo questi legati a fattori che richiedono certi tempi di evoluzione incompressibili; occorre, tuttavia, sollecitare iniziative di pronta realizzazione che, oltre ad arrestare la curva discendente del settore, rilancino la produ-

zione su linee programmate, verso livelli di efficienza e di stabilità.

Una seconda premessa è costituita dalla considerazione che l'allevamento bovino in Italia avviene per circa il 60 per cento in stalle, con un numero di capi inferiore a cinque e per circa l'80 per cento in stalle con meno di 10 capi in allevamento; ciò significa che l'attività zootecnica viene svolta da produttori che hanno scarsissimo potere contrattuale sul mercato sia quando debbono comprare che vendere i loro prodotti; inoltre, tali modesti produttori possono venire a conoscenza di nuovi mezzi tecnici o di nuove tecniche di allevamento solo con notevole ritardo e, peraltro, raramente possono, con le sole loro forze, affrontare i costi di una modifica dell'indirizzo produttivo.

Soprattutto da questa constatazione emerge l'esigenza di favorire iniziative che consentano di raggiungere un livello produttivo più elevato dell'attuale, una più rispondente strutturazione e organizzazione della produzione e della sua commercializzazione e una più valida integrazione verticale.

Le grandi linee da perseguire per l'incremento della produzione di carne bovina e favorire il suo equilibrato e vantaggioso flusso commerciale si sviluppano, dunque, in rapporto a quattro fondamentali traguardi: *a)* l'aumento sollecito del quantitativo di carne producibile in Italia; *b)* l'aumento della produzione e della disponibilità di vitelli; *c)* l'ammodernamento delle strutture fondiarie ad indirizzo zootecnico; *d)* la creazione di una razionale ed efficiente rete di strutture per favorire la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Sotto un profilo di complementarietà e di integrazione, va considerato l'insieme delle misure previste dal regolamento CEE numero 1353/73 del Consiglio delle Comunità europee consistenti in contributi di circa lire 150 mila, da versare in tre quote per ogni vacca o giovenca allevate in più rispetto al numero delle bovine presenti in azienda alla data del 30 settembre 1973. In effetti, le procedure applicative del citato regolamento comunitario sono state già avviate sulla base delle disposizioni date dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la presen-

tazione delle richieste e per il loro esame istruttorio, in attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo che reca mezzi finanziari necessari per l'attuazione del regime dei premi comunitari.

È da considerare, poi, che tutta l'attività, sia a livello aziendale, sia nelle forme associate per la conduzione in comune dei terreni e per la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, ha trovato sempre pesanti difficoltà e condizionamenti per effetto degli oneri dei finanziamenti ai quali gli operatori hanno dovuto far ricorso per esigenze di esercizio e di investimento.

Orbene, nel quadro delle disposizioni dirette a favorire la ripresa delle attività zootecniche ed il consolidamento delle relative strutture, sia a livello produttivo che di commercializzazione, non può ignorarsi che proprio in questo settore si sono manifestate, in questi ultimi tempi, situazioni di indebitamento particolarmente accentuate, avendo gli operatori fatto ricorso a finanziamenti straordinari per esigenze di esercizio e per necessità strutturali, allo scopo di fronteggiare la flessione dei ricavi che ha caratterizzato l'attività zootecnica. Questi indebitamenti pesano notevolmente sui costi di produzione e rendono non competitivi i prezzi, specialmente in rapporto ai prodotti di provenienza estera.

Un organico testo legislativo che intenda porre le basi per la ripresa delle attività zootecniche non può, pertanto, omettere di considerare che le imprese oggi operanti nel settore rischiano di non potersi adeguare agli indirizzi di rinnovamento e di sviluppo che costituiscono l'obiettivo della legge, perchè appesantite da pregresse esposizioni debitorie che incidono notevolmente sui loro bilanci.

* * *

Tanto premesso, è stato predisposto l'unico disegno di legge che consta di n. 8 articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità del disegno di legge, che sono quelle di conseguire un

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incremento a breve termine della produzione di carne bovina ed ovina e di determinare le migliori condizioni produttive e di vendita nel settore; a tal fine autorizza interventi straordinari per la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi zootecnici nel quinquennio 1975-1979.

L'articolo 2 stabilisce che le Regioni predispongono i programmi di intervento diretti ad accrescere la produzione di carne bovina ed ovina nel rispettivo territorio, programmi che sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché dalle Regioni dell'Italia meridionale al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'articolo 3 prevede una vasta gamma di interventi, con misure concomitanti e complementari tra loro, coordinate ai fini previsti dalla legge, stabilendo altresì le occorrenti disponibilità finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli interventi anzidetti consistono in: *a)* concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento annuale al tasso del 3 per cento (riducibile al 2 per cento per i territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per le esigenze delle aziende zootecniche e dei relativi organismi associativi; *b)* concessione di premi per la nascita di vitelli, per l'ingrasso dei vitelli da latte, per l'allevamento di giovenche da destinare alla produzione di vitelli, per l'ingrasso di agnelli da incrocio; *c)* concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale al tasso del 3 per cento (riducibile al 2 per cento per i territori anzidetti), per le strutture ed attrezzature zootecniche, le riconversioni colturali e le opere connesse per il potenziamento degli allevamenti bovini da carne ed ovini, ivi comprese le opere di irrigazione (tali provvidenze possono integrarsi con quelle erogabili nel quadro di attuazione del progetto speciale sulla produzione intensiva di carne attuato dalla Cassa per il Mezzogiorno);

d) concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale, al tasso del 4 per cento, per consentire l'acquisto di terre da destinare alla costituzione o all'avviamento di aziende zootecniche singole od associate per l'allevamento di vacche destinate alla produzione di vitelli da carne; *e)* concessione di concorsi negli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale, al tasso del 3 per cento (riducibile come sopra al 2 per cento), per la costruzione, l'ammmodernamento ed il potenziamento di impianti per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti, con particolare riguardo a quelli bovini ed ovini, eventualmente ad integrazione del contributo in capitale concesso dalle Regioni; *f)* concessione di concorsi negli interessi sui mutui per il ripianamento di esposizioni debitorie.

Agli anzidetti interventi si aggiungono quelli connessi all'attuazione del regime di premi di cui al regolamento CEE n. 1353/73.

L'articolo 4 autorizza i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le associazioni agrarie (anche in deroga alle leggi ed agli statuti che le riguardano) a dare in concessione i terreni di cui dispongono, compresi quelli di uso civico, per il conseguimento dei fini previsti dal presente disegno di legge.

L'articolo 5 prevede la concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle aziende zootecniche, singole od associate, la cui produzione lorda vendibile derivi per almeno l'80 per cento da produzioni zootecniche, nonché a favore delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la valorizzazione di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi le stalle sociali e i mangimifici, per il ripianamento di esposizioni debitorie. I mutui sono assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni, al tasso del 2 per cento.

Il ripianamento deve effettuarsi per indebitamenti esistenti ad una determinata data (31 dicembre 1973), ma, per evitare ecces-

sive concentrazioni di oneri, il limite di impegno per il concorso statale negli interessi è ripartito in due esercizi.

Le esposizioni debitorie possono derivare da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine; possono essere anche considerate le esposizioni nei riguardi dei soci, purchè risultanti nel bilancio alla predetta data del 31 dicembre 1973.

Il concorso negli interessi sui mutui è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso determinato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e la rata di ammortamento calcolata al tasso del 2 per cento.

Le condizioni per la concessione della anzidetta provvidenza sono determinate dalle Regioni, nell'ambito dei programmi di intervento che le Regioni stesse formulano a' termini dell'articolo 2.

L'articolo 6, invece, prevede la concessione di mutui venticinquennali (con ammortamento a far tempo dal primo giorno del quinto anno successivo a quello del collaudo delle opere) per la realizzazione di impianti di interesse nazionale per la macellazione del bestiame, la lavorazione, la conservazione e lo stoccaggio delle carni, con particolare riguardo a quelle bovine ed ovine. Gli interessi di preammortamento e di ammortamento saranno a carico dello Stato. I mutui anzidetti potranno essere concessi dagli Istituti di credito autorizzati al credito agrario di miglioramento: *a)* ad associazioni di produttori a larga base associativa, con particolare riguardo a quelle costituite in forma cooperativa, che rappresentino rilevanti interessi produttivi; *b)* ad imprese a prevalente partecipazione statale anche se associate in organismi misti promossi da associazioni di produttori o enti di sviluppo.

Gli impianti sopraddetti devono avere caratteristiche tali da costituire validi strumenti ai fini della regolazione del mercato sul piano nazionale; peraltro le caratteristiche specifiche degli impianti stessi ed i criteri per la loro localizzazione e distribuzione settoriale, nonchè i programmi dei fondi messi all'uopo a disposizione, sono stabiliti — tenuto conto dei programmi regionali —

con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970.

L'articolo 7 autorizza le occorrenti spese, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le iniziative di cui al precedente articolo 6.

L'articolo 8, infine, reca le necessarie disposizioni di raccordo con la legge recentemente approvata dal Parlamento, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia, ribadendo innanzitutto che per il 1974 trovano applicazione le norme dell'anzidetta legge. Le relative autorizzazioni di spesa, per complessivi 60 miliardi, sono « in aumento » del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, risultando peraltro assegnate al fondo stesso in ragione di 17 miliardi per il 1974, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977, e di 13 miliardi per il 1978.

In complesso, considerata la vasta gamma di interventi previsti dal presente provvedimento, sono disponibili per il rilancio e l'incremento della zootecnia 305 miliardi, cui si aggiungono i 60 miliardi stanziati con la cenata legge recante provvedimenti urgenti, nonchè altri 43 miliardi che, secondo intese con le Regioni, saranno destinate, con delibera del CIPE, nel corrente anno 1974, per gli interventi nello stesso settore.

Il predetto notevole impegno finanziario, peraltro, per la natura degli interventi che contempla, susciterà investimenti di ancora più rilevanti dimensioni nei diversi comparti operativi zootecnici che vanno, come si è precisato, dalle strutture di produzione a quelle di commercializzazione, costituendo la base del decollo della nostra zootecnia.

È da aggiungere che lo stesso articolo 8 reca altresì una specifica autorizzazione di spesa per l'anno 1974, per l'importo di 3 miliardi, in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine dell'immediata attuazione del regime dei premi di cui al regolamento CEE numero 1353/73.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di conseguire un incremento, a breve termine, della produzione di carne bovina ed ovina e di determinare le migliori condizioni produttive e di vendita nel settore, sono autorizzati, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, interventi straordinari per la realizzazione, nel quinquennio 1975-1979, da parte delle Regioni nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, di programmi zooteconici per lo sviluppo ed il potenziamento degli allevamenti e per l'organizzazione delle produzioni e della commercializzazione del bestiame e della carne.

Art. 2.

Le Regioni formuleranno programmi di intervento per accrescere la produzione di carne bovina ed ovina nel proprio territorio utilizzando le risorse ambientali e le vocazioni zionali nel modo più rispondente alla introduzione, al potenziamento e all'incremento degli allevamenti.

Le Regioni sono tenute a comunicare al Ministro dell'agricoltura e delle foreste i programmi di cui al comma precedente e le eventuali relative modificazioni. Detti programmi saranno comunicati anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno da parte delle Regioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Le Regioni nell'ambito dei programmi di intervento di cui al primo comma del presente articolo, determineranno altresì le condizioni per la concessione delle provvidenze di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

Per gli interventi da attuarsi dalle Regioni, per il conseguimento delle finalità di cui

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 1 della presente legge, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono destinate:

a) lire 20 miliardi per l'anno 1975 e lire 27 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979, per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento annuale, al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per le esigenze delle aziende zootecniche e dei relativi organismi associativi, per la concessione di premi per la nascita di vitelli, per l'ingrasso di vitelli da latte, per l'allevamento di giovenche da destinare alla produzione di vitelli, per l'ingrasso di agnelli da incrocio;

b) lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6,5 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 9 miliardi per l'esercizio 1977 per l'attuazione del regime di premi di cui al regolamento CEE n. 1353/73;

c) lire 20 miliardi per ciascun anno, dal 1975 al 1979, quale limite di impegno, per la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per le strutture ed attrezzature zootecniche, le riconversioni colturali e le opere connesse per il potenziamento degli allevamenti bovini da carne ed ovini, ivi comprese le opere di irrigazione, nonchè per la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale, al tasso del 4 per cento, per consentire l'acquisto di terre da destinare alla costituzione o all'ampliamento di aziende zootecniche singole o associate per l'allevamento di vacche destinate alla produzione di vitelli da carne. Le stesse disponibilità potranno essere utilizzate per la concessione di concorsi negli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale al tasso del 3 per cento, riducibile come sopra al 2 per cento, per la costruzione, l'ammmodernamento ed il potenziamento di im-

pianti per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti con particolare riguardo a quelli bovini ed ovini, eventualmente anche ad integrazione del contributo in capitale concesso dalle Regioni. I concorsi sul pagamento degli interessi sui mutui possono essere concessi anche ad integrazione dei contributi in conto capitale concessi nel quadro del progetto speciale, approvato dal CIPE il 4 agosto 1972 ed esteso a tutti i territori del Mezzogiorno dallo stesso CIPE nella seduta del 1° febbraio 1974, per la parte di spesa non coperta da tali contributi, semprechè siano rispettate le misure ed i vincoli previsti dalla disciplina relativa al detto progetto speciale;

d) lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, quale limite di impegno per la concessione di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per il ripianamento di esposizioni debitorie di cui al successivo articolo 5.

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

Tra le attività di esercizio sono comprese quelle relative all'approvvigionamento collettivo dei mezzi di produzione ed alla commercializzazione dei prodotti zootecnici, con esclusione delle spese di gestione, da parte di organismi associativi, che operano per il raggiungimento delle finalità della presente legge, che possono svolgere anche attività di intermediazione del credito di esercizio nei riguardi degli Istituti a ciò abilitati.

Art. 4.

I comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le associazioni agrarie, anche in deroga alle vigenti leggi ed agli statuti che li riguardano, sono autorizzati a con-

cedere i terreni di cui hanno la disponibilità, compresi i beni di uso civico, per il conseguimento dei fini della presente legge.

I rapporti tra gli enti di cui al precedente comma e i titolari delle aziende hanno natura di concessioni amministrative. L'atto di concessione determinerà la durata del rapporto non inferiore ad anni nove e le altre modalità e condizioni, compreso il canone a carico del concessionario.

Art. 5.

A favore delle aziende agricole singole od associate — la cui produzione lorda vendibile derivi per almeno l'80 per cento da produzioni zootecniche — nonchè delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, possono essere concessi da parte degli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni, al tasso del 2 per cento per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, in essere al 31 dicembre 1973, nonchè da esposizioni nei riguardi dei soci purchè risultanti nel bilancio alla stessa data.

Il concorso negli interessi sui mutui di cui al precedente comma, è pari alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolate al tasso determinato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di ammortamento calcolate al tasso del 2 per cento.

Art. 6.

Alle associazioni di produttori a larga base associativa, con particolare riguardo a quelle costituite in forma cooperativa, che rappresentino rilevanti interessi produttivi e ad imprese a prevalente partecipazione statale anche se associate in organismi misti

promossi da associazioni di produttori o enti di sviluppo possono essere concessi, dagli istituti di credito autorizzati al credito agrario di miglioramento, mutui venticinquennali con ammortamento a far tempo dal primo giorno del quinto anno successivo a quello del collaudo delle opere, per la realizzazione di impianti per la macellazione del bestiame, la lavorazione, la conservazione e lo stoccaggio delle carni, con particolare riguardo a quelle bovine ed ovine, di caratteristiche tali da contribuire alla regolazione del mercato nazionale.

Le agevolazioni di cui al primo comma potranno essere concesse anche quando le finalità ivi previste possono essere conseguite mediante l'acquisto, la ristrutturazione e il potenziamento di impianti preesistenti.

I tassi di interesse sui mutui di cui al primo comma saranno stabiliti annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli interessi di preammortamento e di ammortamento saranno a carico dello Stato e saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I predetti mutui, che sono considerati operazioni di credito agrario a tutti gli effetti, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni e assoggettati alla ritenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Le caratteristiche degli impianti da realizzare ai sensi del presente articolo, i criteri per la localizzazione e per la loro distribuzione settoriale, nonchè i programmi di impiego dei fondi, saranno stabiliti tenuto conto dei programmi regionali, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

Per le iniziative di cui al precedente articolo 6 sono autorizzate le seguenti spese da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979, quale limite di impegno per il pagamento degli interessi di preammortamento sui mutui che gli istituti di credito potranno concedere ai sensi delle vigenti disposizioni sul credito agrario di miglioramento per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 6;

b) lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983, quale limite di impegno per il pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui che gli istituti di credito potranno concedere ai sensi delle vigenti disposizioni sul credito agrario di miglioramento per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 6;

c) lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 per la concessione di corsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento annuale, al tasso del 3 per cento, che gli istituti di credito agrario a ciò abilitati potranno concedere, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge sul credito agrario di esercizio alle associazioni di produttori per le esigenze di conduzione degli impianti di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Per l'anno 1974 si applicano le norme di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia. Le autorizzazioni di spesa per complessivi 60 miliardi che ai sensi dell'articolo 5 della citata legge devono essere portati in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno assegnate al fondo stesso in ragione di lire 17 miliardi nell'anno 1974, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977 e di lire 13 miliardi nell'anno 1978.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1974 da portare in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione del regime di premi di cui al regolamento CEE n. 1353/73. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.